

IMPOSTE CONTESE La Cassazione invita la Corte Ue a pronunciarsi sulla detrazione di quanto pagato per errore

Iva non dovuta, rimborsi a rischio

La risposta dei giudici di Lussemburgo potrebbe causare l'eliminazione del termine annuale per rettificare le fatture

Stabilire se l'imposta sul valore aggiunto erroneamente addebitata sia rimborsabile. È questo l'oggetto del quesito rivolto dalla Cassazione alla Corte di giustizia europea (iscrizione a ruolo C-35/05), con l'ordinanza n. 1015/2005, in seguito a una serie di orientamenti differenti della giurisprudenza, soprattutto in relazione alla detraibilità dell'imposta se non dovuta.

L'Iva, nella fase dei rapporti tra i soggetti di imposta, cioè gli imprenditori e i lavoratori autonomi, determina una serie di obbligazioni tributarie sulle operazioni attive, a cui si contrappongono — salvo il caso particolare dei soggetti esenti — gli equivalenti diritti di detrazione della controparte.

Questa correlazione tra la posizione del fornitore e del cliente determina, di fatto, rischi elevatissimi — tutt'altro che teorici vedendo verbali e accertamenti dell'amministrazione finanziaria, e addirittura procedimenti penali — in assenza di qualsiasi danno erariale.

Nei rapporti tra titolari di partita Iva, può succedere che nel dubbio tra assoggettamento o non assoggettamento, imponibilità o non imponibilità, aliquota normale o ridotta; il soggetto che emette la fattura voglia evitare qualsiasi rischio, e quindi emetta la stessa fattura con il carico Iva più elevato, considerando che il cliente potrà poi «scaricarla».

Di questo parere si era mostrata, ad esempio, la Corte di cassazione, con la sentenza 1348 del 1999, ma gli orientamenti successivi — anche in relazione alla posizione della Corte di giustizia europea — erano stati in senso contrario: l'Iva non dovuta dal fornitore è indetraibile per chi riceve la fattura.

Il problema rileva, nella stessa misura, per il rimborso ai non residenti, in base all'ottava direttiva (il nostro articolo 38-ter del Dpr 633/72), perché il diritto del soggetto estero è subordinato alla detraibilità del tributo per un comma dell'articolo 7 della nostra legge Iva (equivalente all'articolo 9 della sesta direttiva): se un addebito non è esattamente inquadrabile nella disposizione di dero-

Fronte aperto

I dubbi sul recupero dell'Iva pagata per errore

- **Il problema.** Nei rapporti tra i titolari di partita Iva, può succedere che nel dubbio, il soggetto che emette la fattura, la emetta con un carico Iva più elevato, confidando nel fatto che il cliente possa «scaricarla». L'orientamento dell'amministrazione finanziaria e diverse sentenze della Cassazione hanno però stabilito che l'Iva non dovuta dal fornitore sia indetraibile per chi riceve la fattura. In questo caso, risulta impossibile il rimborso delle somme pagate erroneamente
- **Il quesito.** La Cassazione, con l'ordinanza 1015/2005, invita la Corte di giustizia europea a stabilire se l'imposta sul valore aggiunto erroneamente addebitata sia rimborsabile, ovvero se sia in contrasto con la legislazione comunitaria una norma nazionale che escluda il rimborso per effetto della indetraibilità sancita dalla stessa Cassazione in sentenze passate
- **Le conseguenze.** La risposta della Corte di Giustizia europea avrà un effetto anche sul diritto a detrazione nei rapporti interni

ga, il fornitore italiano deve applicare l'Iva. In sede di verifica del diritto a rimborso, l'amministrazione finanziaria contesta invece che l'operazione avrebbe dovuto essere «fuori campo», e pur avendo il cliente estero corrisposto l'Iva al fornitore nazionale, si vede negare il diritto al recupero del tributo.

La Corte di cassazione si è resa conto del possibile contrasto di un simile atteggiamento dell'amministrazione finanziaria, e ha rinviato la questione alla Corte di giustizia europea, ex articolo 234 del trattato. In particolare, come detto, la Suprema corte chiede se l'imposta erroneamente addebitata sia rimborsabile, e quindi se sia contraria alla direttiva una norma nazionale che escluda il rimborso per effetto della sopra citata indetraibilità.

Il secondo quesito riguarda il rapporto processuale (ora inesistente) tra cessionario e amministrazione finanziaria, che la Cassazione richiama per analogia al sistema delle ritenute, in cui sono legittimati al rimborso sia il sostituto che il sostituito.

La risposta che darà la Corte di giustizia sul primo quesito avrà un effetto anche sul diritto a detrazione nei rapporti interni. In relazione a questi aspetti esistono due punti per i quali il nostro legislatore deve intervenire:

■ se la Corte di giustizia dovesse ribadire la non detraibilità dell'imposta addebitata in eccesso, sarebbe necessario eliminare il termine annuale dell'articolo 26 della legge Iva per rettificare le fatture errate. In questo senso la sentenza nella causa C-454/98 consente addirittura la rettifica delle fatture per operazioni inesistenti, se l'imposta non è stata detratta o è stata recuperata al destinatario della fattura;

■ gli accertamenti Iva non devono considerare solo la posizione di un soggetto, nel caso specifico l'acquirente, perché se si valutasse la posizione complessiva «cliente-fornitore», riqualificando l'operazione come ipotizzata dai verificatori, si constatarebbe che l'evasione fiscale è pari a zero, perché di tanto aumenta l'Iva di un soggetto e di altrettanto diminuisce l'Iva dell'altro.

Una proposta di legge in questo senso era stata fatta circa vent'anni fa dal ministro delle Finanze Rino Formica, ma non era andata a buon fine. Sarebbe un atto di giustizia, specialmente adesso che si intende criminalizzare l'Iva «non versata», che in questi casi coincide con quella versata in più da un altro soggetto.

RAFFAELE RIZZARDI

L'amministrazione italiana non concede il recupero